



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/2 DEL 11.5.2016

Oggetto: Titolarità e coordinamento a livello regionale delle attività di divulgazione (diffusione e comunicazione) delle statistiche ufficiali sul sistema socioeconomico.

Il Presidente richiama l'attenzione sul ruolo strategico dell'informazione statistica per sviluppare la conoscenza collettiva dei fenomeni economici, sociali e ambientali fornendo gli strumenti per definire le politiche pubbliche e supportare le scelte dei cittadini.

A tal proposito sottolinea l'importanza di mettere a disposizione della collettività, in forma chiara e comprensibile, statistiche accurate, comparabili in ambito europeo e internazionale, ponendo massima attenzione ai principi di indipendenza professionale, imparzialità e obiettività, accuratezza e attendibilità, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza stabiliti dal Codice italiano delle statistiche ufficiali (Direttiva n. 10 del 17 marzo 2010 del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'informazione statistica).

Il Presidente ricorda che l'articolo 4 del Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 definisce il Sistema Statistico Europeo come il partenariato tra l'autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e s.m.i. (di seguito D.Lgs. n. 322/1989), l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema Statistico Nazionale (Sistan) e che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. n. 322/1989, fanno parte del Sistan, l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, gli uffici di statistica delle province, gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati.

La programmazione dell'attività statistica di interesse pubblico affidata al Sistan avviene attraverso il Programma Statistico Nazionale (PSN) predisposto dall'Istat e approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa



deliberazione del CIPE. Il PSN individua le rilevazioni, le elaborazioni, gli studi progettuali e i sistemi informativi statistici che uffici, enti e organismi del Sistan sono chiamati a realizzare per soddisfare il fabbisogno informativo del Paese.

La maggior parte delle rilevazioni incluse nel PSN sono organizzate e coordinate dall'Istat, che si avvale, quali organi intermedi operanti nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, degli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome, i quali a loro volta possono avvalersi degli uffici competenti nelle materie oggetto di indagine.

Gli Uffici di Statistica, infatti, in base all'articolo 6 del D.Lgs. n. 322/1989, hanno il compito principale di dare attuazione alle determinazioni del Programma Statistico Nazionale attraverso le attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici e di fornire al Sistan i dati informativi previsti dal PSN relativi all'amministrazione di appartenenza.

L'art. 3 del succitato Regolamento (CE) n.223/2009 definisce il termine "diffusione" come "le attività necessarie per rendere accessibili e comprensibili agli utenti le statistiche e l'analisi statistica".

Ai fini dell'applicazione della presente deliberazione le attività di divulgazione comprendono sia la "diffusione" intesa come il dare conoscenza dei dati a una platea di soggetti indeterminati in qualunque forma (es. pubblicazione web, comunicati stampa, prodotti editoriali, etc.) sia la "comunicazione" intesa come il dare conoscenza dei dati a uno o più soggetti determinati che ne facciano richiesta (cittadini, operatori, organi politici, uffici interni all'amministrazione, etc.).

Con riferimento alle attività di diffusione e comunicazione, l'art. 10 del D.Lgs. n. 322/1989, che regola l'accesso ai dati statistici, stabilisce che i dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel PSN sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono fermi restando i divieti di cui all'art. 9 che prevede la tutela del segreto statistico e quindi anche la protezione dei dati personali, consentendo la comunicazione e la diffusione unicamente di dati aggregati o comunque secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati.

Il Presidente ricorda, inoltre, che le "Linee guida per il miglioramento della qualità della diffusione delle statistiche ufficiali da parte dei soggetti del Sistema Statistico Nazionale (seduta Comstat del 16 dicembre 2011)" raccomandano che nella diffusione dell'informazione statistica aggregata (macrodati) da parte degli uffici e degli enti del Sistan sia garantita la tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e il rispetto del segreto statistico, così come l'impiego dei dati personali raccolti e trattati per fini esclusivamente statistici (art. 9 del D.Lgs. n. 322/1989).

A tal fine i responsabili degli uffici e degli enti del Sistan forniscono al personale coinvolto nelle



operazioni di diffusione dei dati adeguate istruzioni in merito alla tutela del segreto statistico e al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle norme dettate dal “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale” (Allegato A.3 del D.Lgs. n. 196/2003).

Le medesime Linee guida stabiliscono che gli Uffici di statistica e gli Enti di informazione statistica diffondano le statistiche in forma chiara e comprensibile, presentandole in modo da offrire un’interpretazione il più possibile imparziale e da facilitare confronti significativi nel tempo e nello spazio. A tal fine mettono a disposizione degli utenti l’insieme dei concetti, delle definizioni, delle classificazioni e, in genere, dei metadati che consentano di orientarsi nella corretta interpretazione dei dati e informano gli utilizzatori sulle metodologie adottate attraverso la predisposizione di note metodologiche.

Con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2015, n. 43 è stato istituito in capo alla Direzione generale della Presidenza il Servizio della Statistica regionale che assolve le funzioni di Ufficio di Statistica della Regione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 322/1989.

Il Servizio della Statistica regionale, in qualità di Ufficio di Statistica della Regione, progetta e realizza le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi progettuali previsti nel Programma Statistico Nazionale, valida i dati statistici raccolti attraverso le indagini, cura i rapporti con l’Istat, gli altri organi del Sistan e con il Centro Interregionale per il Sistema Informatico e il Sistema Statistico (CISIS) per gli aspetti statistici, attua il coordinamento tecnico e organizzativo a livello regionale dell’attività statistica, stabilendo i criteri organizzativi e le modalità per l’interscambio dei dati nell’ambito dell’Amministrazione regionale, definisce il sistema metodologico per la costruzione e la diffusione dell’informazione statistica. Garantisce, inoltre, la fruizione dei dati statistici provvedendo alla pubblicazione e alla diffusione delle informazioni statistiche su supporti cartacei, telematici, ottici e curando l’alimentazione e l’aggiornamento dei contenuti del sito tematico della Regione Sardegna (www.sardegna-statistiche.it).

Il Servizio della Statistica regionale, in qualità di organo intermedio di rilevazione per la Regione Sardegna, coordina il processo di acquisizione, controllo, correzione, validazione e cura la trasmissione del dato all’Istat in numerose indagini statistiche (censimenti e indagini campionarie) inserite nel Programma Statistico Nazionale che riguardano in particolare il settore agricolo, il turismo e la cultura, avvalendosi della collaborazione di enti regionali e di altri uffici dell’Amministrazione competenti per materia.

Il Servizio della Statistica regionale nel realizzare la sua funzione istituzionale di produzione e



diffusione dei dati statistici che interessano la regione Sardegna osserva i principi del Codice italiano delle statistiche ufficiali (Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010) per il miglioramento dei processi e dei prodotti delle statistiche ufficiali, tratta i dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni dettate dagli artt. 6-bis, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 322/1989, in materia, rispettivamente, di trattamenti di dati personali, segreto d'ufficio, segreto statistico e accesso ai dati statistici, nonché del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (Allegato A.3 del D.Lgs. n. 196/2003).

Il Direttore del Servizio della Statistica regionale nelle indagini del PSN in cui l'Ufficio è organo intermedio di rilevazione, in qualità di Responsabile per la Regione Sardegna del trattamento dei dati personali, qualora nella realizzazione delle indagini siano coinvolti enti regionali o altri uffici dell'Amministrazione, provvede alla nomina dei responsabili e/o degli incaricati al trattamento delle strutture coinvolte, dandone comunicazione all'Istat.

Tutto ciò premesso, il Presidente manifesta la necessità che la titolarità delle attività di diffusione e comunicazione dell'informazione statistica relativa alle indagini previste nel PSN nelle quali il Servizio della Statistica regionale, in qualità di organo intermedio di rilevazione, controlla, valida e trasmette i dati all'Istat siano esclusivamente in capo all'Ufficio di Statistica della Regione.

Ritiene, inoltre, che eventuali attività di diffusione e comunicazione da parte di altri soggetti (enti regionali o altri uffici dell'Amministrazione) debbano essere preventivamente concordate con l'Ufficio di Statistica al fine di garantire la qualità dei dati, la tutela del segreto statistico, il rispetto del trattamento dei dati personali e l'uniformità e la coerenza dell'informazione statistica ufficiale sul sistema socioeconomico divulgata a livello regionale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che il Direttore generale della Presidenza ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di confermare all'Ufficio di Statistica della Regione la titolarità esclusiva delle attività di diffusione e comunicazione dell'informazione statistica relativa alle indagini previste nel PSN nelle quali il Servizio della Statistica regionale, in qualità di organo intermedio di rilevazione, controlla, valida e trasmette i dati all'Istat;
- di demandare ad eventuali accordi con l'Ufficio di Statistica la regolamentazione di attività di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/2
DEL 11.5.2016

divulgazione da parte di altri enti regionali o altri uffici dell'Amministrazione.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru